

§. X. Si domanda ancora : dee il legislatore servirsi o no di proemio ? Il proemio della legge chiamasi quello , in cui il legislatore dimostra la cagione della legge , e la sua utilità e necessità , studiandosi per le ragioni farla rispettare ed amare da' popoli . Molti antichi legislatori non istimarono degno della loro grandezza usar proemio . Platone nelle sue leggi impiega presso che un libro intero a mostrare la necessità di un proemio . Gli uomini son esseri razionali , e si lasciano meglio condurre per la ragione , che per la sola forza . Vero si è , che in tempi culti e filosofici il proemio di una legge vuol esser savio e sodo , e ben ragionato , affinchè anzi di giovare non nuoccia , mettendo la legge in derisione .

§. XI. Dopo il decimo secolo cristiano si è veduta nascere una questione tra' politici , ignota ne' primi tempi del cristianesimo ; ed è : puo egli o no la Chiesa , cioè il Sacerdozio fare delle leggi così propriamente dette ? Non si disputa , se il Sacerdozio possa farle , dove le leggi per legge fondamentale dello Stato si fanno nelle pubbliche assemblee di tutta la nazione ; perchè